DECISIONE DI ESECUZIONE (PESC) 2023/1189 DEL CONSIGLIO

del 19 giugno 2023

che attua la decisione 2010/788/PESC, concernente misure restrittive in considerazione della situazione nella Repubblica democratica del Congo

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 31, paragrafo 2,

vista la decisione 2010/788/PESC del Consiglio, del 20 dicembre 2010, concernente misure restrittive in considerazione della situazione nella Repubblica democratica del Congo ([1]), in particolare l'articolo 6, paragrafo 2,

vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

(1) Il 20 dicembre 2010 il Consiglio ha adottato la decisione 2010/788/PESC.

(2) Il 12 dicembre 2016 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2016/2231 ([2]) in risposta all'ostruzione del processo elettorale e alle violazioni dei diritti umani nella Repubblica democratica del Congo. La decisione (PESC) 2016/2231 ha modificato la decisione 2010/788/PESC e ha introdotto misure restrittive autonome all'articolo 3, paragrafo 2.

(3) A seguito delle sentenze del Tribunale nelle cause T-93/22 ([3]) e T-94/22 ([4]), il Consiglio ritiene che due voci debbano essere soppresse dall'elenco delle persone fisiche o giuridiche, delle entità e degli organismi di cui all'allegato II della decisione 2010/788/PESC.

(4) È opportuno pertanto modificare di conseguenza la decisione 2010/788/PESC,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'allegato II della decisione 2010/788/PESC è modificato come indicato nell'allegato della presente decisione.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Lussemburgo, il 19 giugno 2023

Per il Consiglio
Il presidente
E. BUSCH

([1]) GU L 336 del 21.12.2010, pag. 30.
([2]) Decisione (PESC) 2016/2231 del Consiglio, del 12 dicembre 2016, che modifica la decisione 2010/788/PESC concernente misure restrittive nei confronti della Repubblica democratica del Congo (GU L 336 I del 12.12.2016, pag. 7).
([3]) Sentenza del Tribunale dell'8 marzo 2023, Ramazani Shadary/Consiglio, T-93/22, ECLI:EU:T:2023:122.
([4]) Sentenza del Tribunale dell'8 marzo 2023, Mutondo/Consiglio, T-94/22, ECLI:EU:T:2023:120.

ALLEGATO

Le voci seguenti sono soppresse dall'elenco riportato nella sezione A («Persone») dell'allegato II della decisione 2010/788/PESC:

«8. Emmanuel Ramazani SHADARY;

9. Kalev MUTONDO».